



COMUNE DI
CELLE LIGURE

PROVINCIA
DI SAVONA

Via S. Boagno 11
17015 - CELLE LIGURE
Tel. 019/99801
Fax 019/993599
info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it

COPIA



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 08 del 4 aprile 2014

Oggetto: Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) - Approvazione.

L'anno duemilaquattordici, addi quattro del mese di aprile, alle ore 21,00 presso la Sala Consiliare.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **ORDINARIA**, ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N.	CONSIGLIERI		PRESENTE	ASSENTE
1	ZUNINO	RENATO	SI	
2	CHIERRONI	LUIGI	SI	
3	BARLO	STEFANO		SI
4	ZUNINO	REMO	SI	
5	RUGGIERO	FRANCESCA	SI	
6	ROMANO	CARLO	SI	
7	MORDEGLIA	CATERINA	SI	
8	GUASTAVINO	PAOLO	SI	
9	REBAGLIATI	GLORIA	SI	
10	VALLERGA	PIETRO	SI	
11	PESCIO	NICOLO'	SI	
12	CONTINI	ALFONSO		SI
13	BERTOLDI	LUIGI	SI	
14	BELTRAME	MARCO	SI	
15	VENTURINO	CARLA	SI	
16	D'ANNA	PAOLO	SI	
17	MINUTO	LUCA	SI	
TOTALE			15	02

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Enrichetta Boschi, la quale ha già fatto l'appello nominale con le risultanze di cui sopra.

Il Sig. Renato Zunino, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

COMUNE DI CELLE LIGURE

Provincia di Savona

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione.

Il **Sindaco**, Sig. Renato Zunino, svolge la seguente relazione: "La legge di stabilità per il 2014, istitutiva dell'imposta unica comunale nelle sue diverse componenti, relativamente alla TARI ne delinea l'impianto di base e, nel contempo, dà ai Comuni la facoltà di deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla legge, disponendo peraltro che a tali riduzioni dovrà essere data copertura inserendone la spesa stimata nel calcolo della tariffa;

La TARI -cioè la tassa sui rifiuti -è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento con oneri a carico dell'utilizzatore.

Il regolamento predisposto dagli uffici comunali sulla base della indicazioni espresse dall'amministrazione è un documento articolato con una connotazione principalmente tecnica che stabilisce i criteri di massima di determinazione delle tariffe, della classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; della disciplina delle riduzioni tariffarie; della disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; dell'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare il tributo, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta".

In merito si informa che la determinazione obbligatoria del numero di occupanti le case prive di un nucleo residente, - diversamente da come previsto per la Tares in 4 occupanti forfetari medi annui - per la Tari, è stabilito a scaglioni di superficie degli immobili così di seguito: Fino a 30 mq due, da 31 a 60 mq tre, oltre i 60 mq quattro.

Avete avuto il regolamento, cosa vuol dire? Che sulle seconde case l'anno scorso avevamo approvato un regolamento che catalogava quattro abitanti comunque per fare il calcolo che sapete viene fatto in parte sul numero degli abitanti ed in parte sulle superfici, erano stati stabiliti dal Consiglio Comunale quattro occupanti nella seconda casa; è una scelta politica che dobbiamo fare noi. Ci siamo resi conto, nell'applicazione, che non potevamo pensare che dove c'erano 30 metri quadrati ci potessero stare quattro persone, abbiamo preso atto di una situazione di questo genere e quest'anno l'abbiamo suddivisa, anche in base ad una legge nazionale che stabilisce quante sono le persone che possono abitare dentro determinate superfici delle case, perciò fino a 30 metri quadrati due, da 31 a 60 tre, oltre i 60 mq. Quattro. Questo significa migliorare e razionalizzare di più un ragionamento più equo rispetto alla seconda casa. La quota che si è persa da questo intervento è stata poi ribaltata sulle case dei residenti perché la questione è un vaso comunicante, togli da una parte e devi prendere dall'altra per arrivare a cento. Apro la discussione.

Consigliere **Bertoldi**: Art. 13, punto 7: "La tassa è dovuta nella misura ridotta del 80% per le abitazioni occupate da famiglie residenti di uno o due componenti ultrasessantenni e titolari di un reddito pro capite non superiore all'importo della pensione sociale quando siano in affitto ed in assenza di altre proprietà immobiliari " Cioè, ha la pensione sociale deve pagare il 20% della tassa? Ma che senso ... non riesce ad arrivare alla fine del mese e gliene portiamo via, e poi dobbiamo dargli attraverso i servizi sociali, ma che senso ha? Ma non solo senso logico, dico con che coscienza? Non sanno come fare ad arrivare alla fine del mese, mangiano pane e latte mattina e sera ed andiamo a far pagare la tassa? Se è obbligatorio per legge diciamo che la tassa è ridotta al 99% benissimo, 99%.

Sindaco: Abbiamo casi particolari Alipede su questo? Tanti di questo genere? No, perché se no poi dobbiamo riequilibrare il conto della TARI

Consigliere **Bertoldi**: ... cosa volete che ci rimetta il Comune? Saranno qualche centinaio di Euro, mille o duemila Euro, cosa volete che sia?



Sindaco: Mah, io la porterei al 90% invece che all'80% e poi se c'è da dare un contributo ... io metterei 90%, se siamo d'accordo, intanto saranno pochissimo casi per fortuna.

Consigliere **D'Anna:** La discrezionalità vale anche zero o ... perchè la mia domanda è questa: che sia un 10% o l'1% presuppone poi sempre anche la necessità di dover fare degli atti, di dover fare ... se c'è la possibilità .. se c'è la possibilità, come diceva il Consigliere Bertoldi Eliminiamola...

Sindaco: no, perché qui siamo nelle esenzioni, dobbiamo dire quanti esentiamo perciò se esentiamo il 90% è come se fosse zero .. ce la caviamo al rovescio ... quindi 90%.

Consigliere **Bertoldi:** io ero per il 99%

Sindaco: Va beh, 90%, vuol dire che non pagano niente. Altro?

Consigliere **Bertoldi:** Tributo giornaliero ..

Sindaco: Dove siamo?

Consigliere **Bertoldi:** Articolo 15; chi è che paga il tributo giornaliero? I camper ...

Sindaco: i suoli pubblici, il mercato del venerdì.

Consigliere **Bertoldi:** il mercato del venerdì, bene, quindi i titolari di ogni banco di vendita sanno ... i camper no?

Sindaco: Il camper è un mezzo che può stare su un parcheggio, non si può far pagare, come fa a pagare? Non si può ...

Consigliere **Bertoldi:** i soggetti che occupano ..

Sindaco: E ma loro non occupano un suolo pubblico, occupano un parcheggio; guardate che c'è una Sentenza che dice che se tu metti un camper su un parcheggio ci puoi stare eh? ... ho capito, ma devi fargli una multa ma non c'entra nulla il suolo pubblico, non puoi far pagare il suolo pubblico.

Consigliere **Venturino:** Domanda: e se ha tolto le ruote e ci ha messo i blocchi?

Sindaco: Devi farlo togliere, escluso il caso che ci sia un'area camper che è prevista ... alla Natta, nel pezzo dove c'è prevista l'area camper, possono starci, infatti adesso facciamo molta repressione ed infatti sono solo lì, in altri posti devono sostare e non mettere i blocchi, poi bisogna controllare; sono equiparati alle autovetture, hanno gli stessi diritti delle autovetture, non possiamo fare nulla. E' una vecchia situazione che però una sentenza ha chiarito molto chiaramente: Non si potrebbero nemmeno mettere, noi li abbiamo lasciate in alcuni posti, le famose sbarre, ecc. ecc. ; da qualche parte ci sono ma non ci dovrebbero essere; sono forti i camperisti, sono una lobbie. Altro?

Consigliere **Venturino:** Semplicemente la mia dichiarazione di voto che questa volta è contraria perché io sarei per la tariffa puntuale.

Sindaco: Va bene ... però la tariffa la vediamo dopo, comunque precede, precede. Altro? Nessuno? Metto in votazione : Chi approva alzi la mano, chi si astiene? Chi è contrario? L'immediata esecutività: Chi approva? Uguale?

IL CONSIGLIO COMUNALE



Esaminata la proposta di deliberazione allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad oggetto:

Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione.

Preso atto che sono stati resi, all'interno della proposta deliberativa, i pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto di poter provvedere alla sua conforme adozione;

Visto l'art. 48 del succitato Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

A seguito votazione, espressa per alzata di mano che ha ottenuto il seguente esito:

Presenti	n. 15
Voti favorevoli	n. 12
Astenuti	n. 02 (Consiglieri Bertoldi e Beltrame)
Voti contrari	n. 01 (Consigliere Venturino)

DELIBERA

1. di approvare il regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di pubblicare il regolamento adottati sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Successivamente, stante l'urgenza, con separata votazione che ha dato n. 12 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Consiglieri Bertoldi e Beltrame) e n. 01 voto contrario (Consigliere Venturino), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI CELLE LIGURE
Provincia di Savona

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) - Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

RICHIAMATO il Decreto Ministero Interni del 13/02/2014 che ha prorogato al 30/04/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;



RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta".

RILEVATO che l'art. art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

RILEVATO altresì che l'art. art. 1 comma 660 della L. 147/2013, afferma che il Comune può deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste al citato comma 659, e dato atto che a tali riduzioni verrà data copertura inserendone la spesa stimata nel calcolo della tariffa;

RILEVATO che l'art. 1 comma 662 della L. 147/2013, dispone l'applicazione di una tariffa giornaliera alle occupazioni temporanee inferiori ai 183 giorni con modalità stabilite dal Regolamento;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639 – 703 della L. 147/2013 e smi, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 "1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione." e sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

DATO ALTRESI' ATTO che la proposta in argomento è stata esaminata dalla Commissione Intersettoriale di cui all'art. 29 del vigente Statuto Comunale, nella propria sessione del 20 febbraio 2014, come risulta dall'allegato verbale;



DELIBERA

1. di approvare il regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di pubblicare il regolamento adottati sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
5. di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile



PARERI FORMULATI AI SENSI ART. 49 – C. 1 -- D. Lgs. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERA – PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Celle Ligure 12/03/2014

Il Responsabile Servizio
Tributi - Attività Prod.-Personale
Eugenio Alpede





**COMUNE DI
CELLE LIGURE**

**PROVINCIA DI
SAVONA**

VIA S. BOAGNO 11
17015 - CELLE LIGURE

Tel. 019/99801
Fax 019/993599
info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it



L'anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di febbraio, alle ore 18,30 presso la Sala Assessori, si è riunita, regolarmente convocata, la Commissione Intersettoriale di cui all'art. 29 del vigente Statuto Comunale, così come nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2009 ed integrata con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16 del 18/03/2010 e n. 22 del 15/05/2012.

Sono presenti i Consiglieri Paolo D'Anna - Presidente, Carlo Romano, Pietro Vallerga e Luca Minuto. Partecipano alla seduta il Sindaco, Sig.- Renato Zunino, il Responsabile del Servizio Tributi - Attività Produttive e Personale rag. Eugenio Alipede.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il rag. Eugenio Alipede.

La Commissione risulta regolarmente costituita ai sensi del comma 5 dell'art. 29 dello Statuto Comunale.

Il Sindaco relaziona illustrando prima la normativa che ha determinato la necessità di adottare i regolamenti in discussione e successivamente le singole bozze chiedendo di cominciare ad esaminare per logica quello relativo al tributo IUC, trattando lo stesso le materie comuni dei singoli altri 3 regolamenti che per sistematicità sono appunto state inserite in quello generale.

Il Presidente D'Anna relazione sulla necessità di dettare indirizzi politici agli uffici per rendere le tariffe più eque possibili pur trattandosi di materia consigliare:

1. Regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMUP)

Non vengono effettuati particolari rilievi.

2. Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Si informano i consiglieri che verrà modificato l'articolo 6 relativo ai Servizi individuali in relazione al dettato dei regolamenti Ministeriali in itinere.

3. Regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Non vengono effettuati particolari rilievi.

4. Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)

Non vengono effettuati particolari rilievi.

Non essendovi altro da discutere la Commissione conclude alle ore 19 pertanto i propri lavori, demandando la discussione definitiva al Consiglio comunale.

*Il Segretario verbalizzante
Eugenio Alipede*

*Il Presidente
Paolo D'Anna*



DOTT. GIAN LUCA SPERANZA

COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

COMUNE DI CELLE
Provincia di Savona

PARERE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

[AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.LGS. 267/2000]

Il sottoscritto Dott. Gian Luca Speranza, con studio in Genova, Via Ilva 4/2, nominato
Revisore dei Conti dell'Ente per il triennio 2012/2015;

VISTI

- a) l'art. 239 del Tuel;
- b) l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

ESAMINATI


gli schemi sottoposti dei regolamenti IMU, IUC, TASI e TARI;


ESPRIME


PARERE FAVOREVOLE

IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE

Il Revisore dei Conti
Gian Luca Speranza







COMUNE DI CELLE LIGURE

**Regolamento per l'applicazione della
Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/____

Indice

Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Natura del tributo.....	3
Art. 4 – Presupposto impositivo.....	3
Art. 5 – Base imponibile	5
Art. 6 – Obbligazione tributaria.....	6
Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento	7
Art. 8 – Soggetto attivo.....	7
Art. 9 – Soggetti passivi	8
Art. 10 – Occupanti utenze domestiche.....	8
Art. 11 – Categorie utenze non domestiche.....	9
Art. 12 – Esclusioni.....	3
Art. 13 – Riduzioni ed esenzioni	9
Art. 14 – Piano Finanziario	12
Art. 15 – Tributo giornaliero.....	13
Art. 16 – Tributo provinciale	14
Art. 17 – Versamento e riscossione del tributo	14
Art. 18 – Dichiarazione.....	15
Art. 19 – Norme transitorie e finali.....	15

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Celle Ligure, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge").

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Natura del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 4 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio:

a) le unità immobiliari ad uso abitativo e/o produttivo non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita auto certificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, telefonica e/o informatica e del gas;

b) i locali e le aree ove non si ha, di regola, presenza umana come ad esempio le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili;

c) i locali le aree ove si formano rifiuti non assimilati agli urbani, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori come ad esempio le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici adibite all'allevamento di animali;

d) i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante presentazione di contratti di servizio con indicazione delle tipologie rifiuti conferiti;

e) i locali strettamente connessi all'attività del culto ove non si producono rifiuti;

f) le aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di regola, ai soli praticanti;

g) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;

h) i locali accessibili di altezza inferiore a cm. 150;

2. Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

c) le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.

3. Sono esclusi dalla tassazione per confusione tra soggetto attivo e passivo gli stabili, e relative aree, adibite ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6 – Base imponibile

1 La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte di cui al comma 4.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

3. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

5. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 2, i Comuni informano i contribuenti sulle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i locali delle attività di utenze non domestiche - di seguito elencate a titolo esemplificativo (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi - si applica una detassazione della superficie complessivamente utilizzata per l'attività nella misura del 20%, fermo restando che entro il 1° novembre di ogni anno dovrà essere presentata all'Ufficio Comunale Tributi idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti e che la detassazione sarà concessa a fronte di specifica richiesta e di dichiarazione di parte.

Attività	% di riduzione della superficie
Lavanderie e tintorie	20 %
Autocarrozzerie	20 %
Autofficine per riparazioni veicoli	20 %
Autofficine di elettrauto	20 %
Gommisti	20 %
Tipografie	20 %
Officine di Carpenteria metallica	20 %
Cantine vinicole, caseifici, frantoi	20 %
Falegnamerie	20 %
Distributori di carburante	20 %
Verniciatura	20 %
Galvanotecnici	20 %
Fonderie	20 %
Fotografi con sviluppo fotografico in proprio	20 %

Art. 7 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.
2. L'obbligazione tributaria termina il primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è cessata l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

Art. 8 – Determinazione della tariffa di riferimento

1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Comune sulla scorta dei dati forniti anche dai soggetti che svolgono il servizio stesso.
2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.
5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.
6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

Art. 9 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Celle Ligure sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 10 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 4 .
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 11 – Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello individuato forfetariamente sulla base della seguente tabella.

Superficie	Numero di occupanti stimato
Fino a 30 mq	2 componenti
Da 31 mq a 60 mq	3 componenti
Oltre 60 mq	4 componenti

4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art 12 – Categorie utenze non domestiche

1. Le categorie di utenza non domestica sono individuate dal D.P.R. 158/1999 sulla base della dimensione demografica del Comune.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 5 mq.
3. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 13 – Riduzioni ed esenzioni

1. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1 % e un massimo del 3 %.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è ridotta nella misura dell' 80% nel rispetto delle seguenti clausole perentorie:

- a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato, ai sensi del seguente articolo 19;
- b) che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate per un periodo continuativo non inferiore a 9 mesi;
- c) che il mancato svolgimento del servizio sia attribuibile all'Ente Locale o da chi da questo delegato a gestire il servizio;
- d) che le violazioni denunciate non siano occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta. La percentuale di riduzione è pari al 70% nei casi in cui la distanza tra l'utenza ed il più vicino punto di raccolta è superiore a 500 metri lineari. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrando nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 500 metri lineari di strada carrozzabile.

4. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Al fine di determinare la superficie su cui si generano tali rifiuti occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero alla quantità presunta mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

$$S_e = S_{tot} * Q_{avv} / Kd$$

dove:

S_e = superficie esclusa perché produttiva di rifiuti assimilati

S_{tot} = superficie totale

Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero

Kd = coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999

5. La tassa è ridotta così di seguito per:

- a) 10% - abitazioni con unico occupante;

b) 30% - fabbricati rurali ad uso abitativo: per "rurali" si intendono quelli occupati dal coltivatore diretto ovvero dall'imprenditore agricolo a titolo principale del fondo ed ubicati in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica;

c) 10% - abitazioni occupate esclusivamente da soggetti iscritti all'AIRE che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.

6. Ai contribuenti iscritti nei ruoli della tassa rifiuti, i quali, direttamente o in forma associata o condominiale, utilizzano strumenti per il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti, verrà effettuato uno sconto sul totale del tributo iscritto complessivamente a ruolo per l'anno di competenza, e comunque fino a concorrenza dello stesso, pari ad un massimo di € 40,00.

7. La tassa è dovuta nella misura ridotta del 90% per le abitazioni occupate da famiglie residenti di uno o due componenti ultrasessantenni, e titolari di un reddito pro capite non superiore all'importo della pensione sociale, quando siano in affitto in assenza di altre proprietà immobiliari o siano proprietari, titolari di diritto di usufrutto, altro diritto reale solo di quella unica casa abitata.

8. La tassa è dovuta nella misura ridotta al 50% per le abitazioni occupate da portatori di handicap con invalidità superiore al 66% qualora nell'abitazione risiedano esclusivamente o con, al più, il coniuge o altra persona con funzioni di accompagnamento risultanti da regolare contratto di lavoro o prestazione.

9. Sono esenti dalla tassa:

a) locali e le aree di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali utilizzate per attività ricreative da Centri sociali, storico-culturali o da altri Enti ed associazioni aventi finalità sociali e di volontariato. I fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ed utilizzati in proprio dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, a carattere non commerciale. L'esenzione si applica con le medesime modalità e limitazioni ai fabbricati posseduti ed utilizzati in proprio dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

b) gli edifici adibiti a qualsiasi culto e locali ed aree annessi utilizzate con finalità sociali, assistenziali, culturali, ricreative e di volontariato a carattere non commerciale, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quelli sopra individuati;

c) i locali di superficie inferiore a 14 mq adibiti alle attività agricole quali coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, con esclusione - in ogni caso - della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo;

d) le abitazioni occupate da persone sole, assistite permanentemente dal Servizio Sociale del Comune e/o Distretto sociale limitatamente ai locali direttamente abitati.

10. Le agevolazioni riportate nei commi da 2 a 6 del presente articolo trovano copertura mediante la ripartizione dell'onere tributario sugli altri contribuenti.

11. Le riduzioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione: esse decorrono primo giorno del mese solare successivo alla data di presentazione della domanda. Qualora il diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni, i soggetti passivi devono trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di presentazione di cui ai paragrafi precedenti

12. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse verrà considerata per intero fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Art. 14 – Piano Finanziario

1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dai competenti uffici comunali.

2. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia, così come individuati dal D.P.R. 158/1999.

3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta al soggetto di cui al comma 1.

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Celle Ligure istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per le occupazioni che non ne richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del COSAP, la tassa deve essere corrisposta mediante versamento diretto in Tesoreria senza la compilazione del modulo di cui sopra.
6. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocate sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.
7. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni.
8. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.
9. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 16 – Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 17 – Versamento e riscossione del tributo

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000.
3. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. La TARI è versata esclusivamente al Comune di Celle Ligure.
5. Il versamento del tributo è effettuato di massima in 3 rate, scadenti nei mesi di luglio, settembre e novembre. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di stabilire modalità (numero rate e scadenze) diverse dalle precedenti.

Art. 18 – Dichiarazione

1. Per quanto concerne la dichiarazione della TARI occorre fare riferimento al Regolamento IUC del Comune di Celle Ligure.
2. La dichiarazione di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, purché presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo, dà diritto all'esonero dall'obbligazione tributaria a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è cessata l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree.
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro i termini di cui al comma 2, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto tardivamente dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Art. 19 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.





Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Renato Zunino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Enrichetta Boschi

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Copia della presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio On-line di questo Comune in data odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo, ai sensi dell'art. 124, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000 e per gli effetti dell'art. 32 comma 1 L.69/2009 e s.m.i. e norme collegate

è stata comunicata in data odierna - Prot. n. _____ alla Prefettura, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D. Lgs. n. 267/2000

**F.to Il Responsabile del
Servizio Segreteria**

Celle Ligure, li 14 MAG 2011

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

**F.to Il Responsabile del
Servizio Segreteria**

Celle Ligure, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune dal _____ a tutto il _____

F.to Il Messo Comunale

Celle Ligure, li _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Celle Ligure, 14 MAG 2011



**Il Responsabile del
Servizio Segreteria**
